

rende dunque un servizio notevole, che merita compenso: e questo compenso richiede nell' accettare il deposito, ovvero nell' accogliere semplicemente quegli atti coll' imporre l' obbligo di lasciarli liberamente comunicare agli studiosi per scopo scientifico, non contenzioso. Con tale obbligo lo Stato viene a imprimere a quegli atti un carattere pubblico, che non può, nè deve essere mai più disconosciuto dal proprietario e deve essere perpetuamente esercitato.

E, poichè quel carattere è divenuto indelebile, è naturale che segua le carte anche dopo la loro restituzione al proprietario, e che questi, dunque, sia obbligato, ad ogni richiesta di studioso, trasmettergli dalla competente direzione archivistica, a permettere la consultazione di quelle carte sia in casa propria, sia presso l' archivio suddetto.

Affine a questa specie di restituzione è quella di carte di corporazioni religiose soppresse, dapprima incamerate, poi, per varie ragioni restituite alla risorta o riconosciuta corporazione. E lo stesso trattamento subiscono quelle carte anche dopo la restituzione. Un limpido esempio ce n' è offerto dalle carte della Procura generale della Compagnia di Gesù, restituite dal Governo italiano alla Compagnia stessa nel 1921. Gli atti, che le compongono, devono rimanere a Roma e i rr. pp. Gesuiti accolgono ogni domanda di studio venga loro rivolta direttamente o pel tramite della soprintendenza archivistica locale, mettendo gli atti a disposizione degli studiosi nella loro casa del Gesù o presso la soprintendenza stessa.

Quel carattere di pubblicità, invece, non comparisce nei depositi giudiziarii, che possono essere ordinati in archivio, come, per esempio, in quello delle carte della famiglia dei Conti di Rovasenda nell' Archivio di Stato di Torino. La consegna in archivio, la restituzione al proprietario non dipendono dalla volontaria accettazione dello Stato nè dei suoi organi, ma esclusivamente dall' autorità giudiziaria; non assumono quella forma d' interesse generale che ha presieduto ai depositi volontari e quindi non portano seco il corrispettivo da dare ad un servizio reso dallo Stato. Il deposito giudiziario può essere fatto presso un archivio o altrove e non implica quindi la facoltà nel cittadino di venire ad esaminarlo, nè di continuare a esaminarlo anche dopo la restituzione. Infine i depositi obbligatori delle scritture delle pubbliche amministrazioni assumono tutt' altro carattere, nè danno luogo a restituzione: sono veri e propri versamenti.

11. ELIMINAZIONE DELLE SCRITTURE INUTILI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Dopo l' esposizione anche eccessiva della

relativa teoria, da noi fatta, sarebbe esoso ripetere che l'eliminazione delle scritture inutili è fra le operazioni più delicate e certo la più grave di tutto il servizio archivistico, e ch'essa deve precedere l'immissione degli atti in archivio per non sommergere quelli di sicuro interesse sotto la mole di carte senza valore, e, quindi, impastoiare sin dall'inizio tutto il lavoro dell'archivista.

Dalla cernita, che conduce a quell'operazione, emergono gli atti che hanno importanza per se stessi o collegati con quelli della stessa provenienza. E tale importanza non va mai considerata sotto un sol punto di vista, con un criterio esclusivo; poichè può sempre riferirsi a parecchi interessi presenti e futuri, così del campo reale, come di quello morale; e costituire un elemento notevole per gli studi storici. In contraddizione alle norme, date dalla circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1881, n.º 8900. 17, secondo le quali, senza tener conto della storia nè della dottrina e giurisprudenza in proposito, fu fissata la data del 1800 come quella indicante una distinzione fra carte antiche e moderne, norme che tutto il nostro discorso riprova e respinge, noi ci sentiamo sempre più inclinati a ripetere col ministro Terenzio Mamiani della Rovere (1860) e con Cesare Guasti (1875), che non sapremmo indicare, a rigor di termine, quale documento possa considerarsi inutile per gli studi storici presenti e futuri; e quindi che sia già grande concessione quella fatta accogliendo i criterii giuridici, che ci permettono di posare su basi positive la ricerca e dichiarazione dell'inutilità degli atti. Perciò non possiamo menarla buona al Sebastiani quando sostiene che i lavori preparatorii e i motivi delle leggi e dei decreti reali possono essere distrutti poichè la « loro importanza per la esatta interpretazione della legge o del regio decreto nel caso concreto, cessa effettivamente »: ciò che è dimostrato non esatto dalla continua ricerca delle relazioni che accompagnano tali provvedimenti. Lo stesso dicasi di quello che lo stesso autore sostiene rispetto alla motivazione delle sentenze, ai processi ec. (1).

Di ciò e di quanto abbiamo esposto in proposito deve tenersi assolutamente conto nel procedere a quella cernita. E poichè tale cernita può esser compiuta presso qualunque ufficio statale o autarchico, lo Stato, per le supreme ragioni della sua essenza, deve preoccuparsi di assicurare la conservazione di quegli atti: e, perciò, interviene nelle così dette commissioni di scarto e nella decisione finale delle relative operazioni. Non ostante la resistenza, che oppongono ancora, da per tutto, le amministrazioni varie, si comincia a stringerle entro regola-

(1) SEBASTIANI EZIO, *op. cit.*, pp. 206 e ss.

menti precisi; e, dopo gli sperperi della grande guerra e del dopo guerra, si riesce sempre più, per mezzo delle commissioni di scarto, a premunire lo Stato e la collettività contro qualunque incidente potesse venire a privarli di atto di importanza.

Perciò la legge 31 marzo 1921, n.° 378, per mettere un freno all'aberrazione impossessatasi dai detentori di archivi, ricondusse le operazioni di scarto alla norma, fissata dall'art. 69 del r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163; e il Ministero delle poste e telegrafi arditamente derogò persino per le proprie scritture inutili col r. d. 21 dicembre 1922, n.° 1760 (pubbl. nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 1923, n.° 17) escludendo addirittura la Croce Rossa Italiana dai benefici della vendita delle scritture cedute. Non bastando questi provvedimenti il Consiglio superiore per gli archivi, che, sin dal 1916 sotto la presidenza di Paolo Boselli non aveva cessato di manifestare le sue preoccupazioni, di inculcare la massima vigilanza nè di muovere continui richiami in proposito, nella seduta del 9 giugno 1923, sempre sotto la guida dell'illustre uomo che lo presiede, per impedire e limitare la distruzione dei fondi storici ed amministrativi, o almeno per disciplinarla con norme concrete, approvò il seguente ordine del giorno proposto dal relatore Giacomo Gorrini, ordine del giorno che riteniamo pregio dell'opera riportare qui nella sua integrità come ultima espressione autorevole in materia, profferita in Italia:

#### Il Consiglio ec.

« Considerato il numero ognora crescente di proposte di scarti di documenti, le irregolarità più volte rilevate, e il danno incalcolabile che agli interessi delle pubbliche amministrazioni e de' privati cittadini, non meno che agli studi storici possono derivarne;

Tenute presenti le vive e legittime preoccupazioni de' vari istituti ed enti di cultura e degli studiosi, nonchè i voti da essi ripetutamente formulati;

#### Esprime il voto:

1.°) Che — in genere — siano da limitarsi quanto più possibile le proposte e le autorizzazioni degli scarti negli atti delle pubbliche amministrazioni, vigilando perchè ne siano esclusi tutti i documenti che abbiano o possano avere in avvenire qualche interesse storico o amministrativo, e perchè siano, in ogni caso, rispettate le formalità prescritte dalle leggi, regolamenti e istruzioni ministeriali;

2.°) Che — in ispecie — il funzionario delegato dal Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato a far parte della Commissione per gli scarti appartenga al personale di concetto, ovvero sia di riconosciuta capacità specifica, allorchè provenga da altra categoria;

3.°) Che il Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato, ovvero il funzionario da lui delegato, debbano, di regola, esaminare sul posto le serie di atti pro-

poste per lo scarto; che gli elenchi approvati rechino sempre obbligatoriamente, oltre la firma del funzionario delegato, anche il *visto* del Sovrintendente o Direttore;

4.<sup>o</sup>) Che non debba più essere accolta la iniziativa delle proposte di scarti da parte del Comitato della Croce Rossa; ma che gli scarti si predispongano e si effettuino periodicamente e sistematicamente a cura delle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente nell'interesse degli archivi, mai per altre considerazioni estranee, nè tantomeno in ragione dell'utile derivante dalla vendita de' rifiuti proporzionato al quantitativo de' medesimi.

5.<sup>o</sup>) Che — infine e principalmente — il Governo, riconoscendo le circostanze ora notevolmente mutate e i danni derivati dal dilagare delle proposte di scarti da ogni parte e senza limiti; tenuto conto del movimento culturale sollevatosi in contrario; e mantenendosi sulle direttive che lo hanno ispirato nel sancire la importante deroga col r. d. 21 dicembre 1922, n. 1760; valendosi de' pieni poteri conferitigli; pure riservando alla Croce Rossa la quota-parte dei proventi degli scarti che riterrà opportuna; accolga il voto che il Consiglio fa perchè in materia di scarti venga senza eccezione osservata la disposizione contenuta nel 1.<sup>o</sup> comma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1921, n. 378, astenendosi, in ogni caso, dall'esercizio della facoltà riservata all'Amministrazione dal 2.<sup>o</sup> comma dello stesso articolo . . . ».

Le commissioni di scarto sono, in Italia, di tre specie. Le une rivedono esclusivamente gli atti già immessi negli archivi governativi. Altre sono istituite presso i dicasteri centrali. Le terze sono incaricate di procedere presso le amministrazioni provinciali.

Abbiamo visto nella parte storica come fossero eliminate intere serie di archivio, quando ne fosse stata riconosciuta l'inutilità. Ma, oggi, non è più lecito, senza grave ragione, pensare a scartare qualunque atto antico; e meno che mai attentare alla integrità degli atti. Senonchè, come anticamente, anche oggi, può scoprirsi come, al momento del concentramento, fossero pur portate in archivio serie di scarso valore al loro tempo e a più forte ragione ai tempi nostri, che non avrebbero mai dovuto penetrarvi; per esempio, le contravvenzioni campestri, le bollette del pubblico lotto, ec., e come la loro inutilità assoluta sia da lunga pezza riconosciuta e sperimentata, sicchè non riescano più se non d'ingombro e d'intralcio al servizio archivistico. In tal caso su proposta del capo dell'archivio, e, udito il Consiglio superiore per gli archivi, il Ministero autorizza la creazione di una commissione interna di funzionari competenti, che rediga l'elenco delle proposte di scarto, indicando la serie, il numero, l'oggetto, le date estreme della scrittura e spiegando per ogni numero le ragioni, per le quali se ne reputi inutile l'ulteriore conservazione in confronto di quelle che devono essere conservate. Più giustificate riescono queste proposte, quando la commissione possa assicurare che i risultati di quella scrittura siano riportati sinteticamente in altri atti conservati, ov-

vero si ritrovino in duplicati conservati. Quell'elenco in duplice esemplare, riveduto e approvato dal capo dell'archivio e accompagnato da una relazione circostanziata e dal parere conforme di lui, è trasmesso al Ministero, che lo sottopone alla discussione del Consiglio superiore suddetto. Questo, quando l'approvi, ne permette la cancellazione dall'inventario e l'eliminazione.

La stessa procedura è seguita per tutti gli scarti, che si vogliono operare presso qualunque altra amministrazione governativa. Tuttavia, come non v'ha persona più competente in una materia di colui, che la tratti costantemente e quindi possa sapere della sua utilità o inutilità meglio di chiunque altro, possa prevedere in qualche modo l'ulteriore richiesta o silenzio intorno a quella materia, e misurare tutte le conseguenze di una eliminazione intempestiva ed inconsulta; così, per ognuna delle dette amministrazioni sono chiamati a far parte della commissione di scarto funzionari provetti del ramo, ove eliminare le carte inutili. E, siccome, pure essendo anche competentissimi nel proprio ramo, questi funzionari ignorano se quel, che a loro paia inutile, non possa invece giovare ad altre amministrazioni dello Stato, o a ricercatori scientifici, così il loro numero è integrato dal capo dell'archivio di Stato o dal suo rappresentante, che per la sua carica, è più al caso di saperlo.

Attualmente le commissioni centrali di scarto, vale a dire incaricate dell'eliminazione degli atti dei dicasteri centrali, sono composte di due direttori capi divisione, assistiti da un funzionario subalterno del ruolo direttivo, come segretario, e presieduti dal soprintendente dell'archivio del Regno. Le commissioni provinciali di scarto si compongono, a loro volta, di due funzionari del ramo, al quale appartengono le carte, presieduti dal direttore, o da un di lui rappresentante, dell'archivio di Stato della circoscrizione.

Compite le operazioni, gli elenchi, in duplice esemplare, coll'approvazione del capo dell'amministrazione centrale, alla quale appartengono le carte, e vistati dalla direzione archivistica della circoscrizione, che deve esprimere il proprio parere in proposito, sono gerarchicamente trasmessi al Ministero dell'interno (ufficio degli archivi di Stato). Questo li sottopone al parere della Giunta del Consiglio superiore per gli archivi: che lo esprime, udito nelle sue conclusioni uno dei suoi membri, come relatore. Quando accolga le proposte, la Giunta decide se le scritture debbano essere eliminate mediante la macerazione o altro mezzo di distruzione immediata. D'ordinario, trattandosi di manoscritti di qualunque genere, ne ordina la macerazione, da eseguirsi con tutte le cautele di sigillazione, trasporto e in-

vascazione, atte ad impedire la minima indiscrezione. Quando trattisi di carte valori, di libretti di conti o risparmi, per esempio, provenienti dall'amministrazione postale, ed evitare insane cupidigie, ne decreta addirittura il bruciamento. Il bruciamento fu, del resto, il mezzo più radicale e sollecito di soppressione adoperato sul principio del sec. XIX nei vari paesi per fare scomparire così i processi compromettenti, come i conteggi eccessivamente ingombranti.

La vendita libera non è acconsentita se non nel caso di stampati disusati, di moduli assolutamente in bianco.

12. ELIMINAZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Per la vigilanza e l'ingerenza, che lo Stato esercita sulle amministrazioni degli enti autarchici e parastatali, vale a dire delle provincie, dei comuni, degli enti morali, esso interviene in caso di eliminazione di atti, in modo da tutelare l'interesse generale, senza offendere l'autonomia di quegli enti.

Questi sono arbitri della opportunità di sfollare i propri locali dalle scritture inutili; ma devono deliberare tale sfollamento sulla base di proposte concrete redatte da loro speciali incaricati. Siccome, poi, nessuna delle loro deliberazioni diventa esecutiva senza il visto del prefetto della provincia, così a questo alto funzionario devono sottoporre nei termini di legge, insieme colla deliberazione, l'allegato elenco in doppio di quelle proposte. Prima di darvi corso il prefetto chiede il parere della direzione archivistica della circoscrizione, cui spetta la facoltà di correggere quelle proposte e negare persino l'autorizzazione richiesta.

Questa pratica è seguita, in effetto, nelle provincie sedi di archivi; ma non può tacersi che, altrove, i prefetti raramente se ne ricordano, con grave detrimento del nostro patrimonio storico.

13. ELIMINAZIONI PRESSO PRIVATI. — Rispetto ai privati, e, come tali consideriamo così gl'individui singoli, come le confraternite ed enti ecclesiastici, le società e ditte commerciali ed industriali, ripetiamo che, quando si tratti di atti intimi, famigliari o di pura gestione interna, lo Stato non ha facoltà d'impedirne la eliminazione arbitraria; non ha ragione nè modo d'intromettersi in affari privati, se l'individuo non gliene dia lo spunto. Quindi le eliminazioni dagli archivi privati sfuggono alla sua vigilanza.

Tuttavia non sarebbe forse eccessivo domandare che, non potendo persuadere i privati possessori, nè gli speculatori, lo Stato si valesse di qualcuno dei molti poteri, che detiene, per convincere invece almeno gl'industriali delle cartiere a chiedere l'intervento di pubblici funzio-